

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016**  
**374/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI DEROGA DALL'OBBLIGO DI APERTURA DELLO**  
**SPORTELLINO UNICO PROVINCIALE, PRESENTATA DAL GESTORE ACEA ATO 2 S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07) e, in particolare, l'articolo 2, comma 461, lettera a);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2014, 142/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 217/2016/R/IDR con cui l’Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII (di seguito: deliberazione 217/2016/R/IDR);
- l’accordo della Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello sportello unico provinciale, presentata ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del RQSII dal gestore Acea Ato 2 S.p.A. in data 15 giugno 2016, prot. Autorità n. 17036 (di seguito: comunicazione del 15 giugno 2016);
- la comunicazione dell’Autorità d’Ambito ATO 2 Lazio Centrale - Roma, del 24 giugno 2016, prot. Autorità n. 18038 (di seguito: comunicazione del 24 giugno 2016).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l’Autorità *“emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli*

*generalmente di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)*”;

- il sopradetto articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che “*le determinazioni dell’Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*” predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l’articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 481/95 prevede che l’Autorità verifichi “*la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...)*”;
- l’articolo 2, comma 461, della legge 244/07 dispone che gli enti locali devono prevedere l’obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta dei servizi - “*da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate*” recante, fra l’altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ricorso dell’utenza - unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’Ente d’Ambito;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all’Autorità, in particolare:
  - “a) [l’Autorità] *definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)*”;
  - “1) [l’Autorità] *tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze, segnalazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi*”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, l’Autorità ha definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l’individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni contrattuali da assicurare all’utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell’utenza medesima. L’Autorità ha altresì individuato gli indennizzi automatici da riconoscere all’utente, per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di

qualità, e previsto l'introduzione di un meccanismo di penalità per le prestazioni di qualità stimate, ovvero riscontrate, non valide e non conformi;

- con la medesima deliberazione, in considerazione della “*natura non commerciale dell'acqua*”, della necessità di garantire l'accesso al servizio a tutti gli utenti assicurando il rispetto degli obblighi minimi di qualità previsti dal d.P.C.M. 29 aprile 1999 in materia di accessibilità al servizio e della forte connotazione territoriale del servizio stesso, l'Autorità ha disposto l'obbligo per i gestori di:
  - garantire, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del RQSII, la presenza sul territorio di almeno uno sportello per provincia, anche tenuto conto della facoltà degli Enti di governo dell'ambito di presentare apposita istanza per un eventuale incremento dello standard, qualora ciò corrisponda alle esigenze della comunità locale;
  - prevedere, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del RQSII, un orario minimo di apertura degli sportelli fisici, ivi incluso il sabato, coerente con le previsioni del d.P.C.M. 29 aprile 1999;
- l'Autorità, in considerazione delle forti disomogeneità tra i gestori interessati e delle diverse realtà territoriali, ha altresì disposto, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del RQSII, che il gestore può presentare all'Autorità apposita istanza per l'esenzione dall'obbligo di apertura dello sportello provinciale per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite;
- con la deliberazione 217/2016/R/IDR l'Autorità ha avviato il procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ed esenzione che possono essere presentate ai sensi delle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII, dando mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di provvedere all'istruttoria delle istanze medesime.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 655/2015/R/IDR, il gestore Acea Ato 2 S.p.A., con la comunicazione del 15 giugno 2016, ha inoltrato all'Autorità un'istanza di deroga dall'obbligo di apertura dello sportello unico provinciale per le utenze presenti nel territorio delle province di Viterbo e Frosinone, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del RQSII;
- nella sopracitata comunicazione la società Acea Ato 2 S.p.A. ha dichiarato:
  - di gestire “*625.595 utenze idriche attive, pressoché per intero appartenenti ai comuni della Provincia di Roma*”, ad esclusione delle utenze appartenenti ai comuni ubicati nella provincia di Viterbo, relativamente ai quali, alla data di presentazione dell'istanza, risultano:
    - ✓ “*n. 1.398 utenze attive in comune di Vejano, pari allo 0,22% delle utenze gestite*”;
    - ✓ “*n. 1.805 utenze attive in comune di Oriolo Romano, pari allo 0,29% delle utenze gestite*”;
  - che, in particolare, “*nei comuni di Vejano e Oriolo Romano non esistono sportelli di Acea Ato 2*” e che “*gli utenti attualmente gestiti dei comuni di*

*Vejano e Oriolo Romano si possono comunque avvalere degli sportelli più prossimi di Cerveteri, Tolfa e Allumiere”;*

- nella medesima comunicazione del 15 giugno 2016, il gestore Acea Ato 2 S.p.A. ha altresì rappresentato che:
  - *“appartengono al perimetro di affidamento dell’ATO2 Lazio Centrale anche i comuni di Filettino e Trevi nel Lazio che si trovano nella provincia di Frosinone”;*
  - *in particolare, il comune di Filettino “non ha aderito alla gestione unica in applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 147 del d.lgs. 152/2006 in quanto comune avente popolazione residente minore di 1.000 abitanti”, mentre per il comune di Trevi nel Lazio “Acea Ato 2 gestisce il solo servizio di depurazione”;*
- in considerazione di quanto sopra dichiarato, il gestore ha richiesto la deroga dal rispetto dell’obbligo di apertura dello sportello nel territorio delle province di Viterbo e Frosinone, tenuto conto che *“l’eventuale apertura di nuovi sportelli (...) non risponderebbe al principio di economicità della gestione, a maggior ragione considerando il limitatissimo numero di utenze attive presenti nei comuni serviti”;*
- con la successiva comunicazione del 24 giugno 2016, l’Ente di governo dell’ambito ATO 2 Lazio Centrale – Roma ha comunicato il proprio assenso alla richiesta di deroga avanzata dal gestore Acea Ato 2 S.p.A., dichiarando che *“nulla osta all’istanza in oggetto, (...) fermi restando gli impegni e le disposizioni in merito al rapporto con l’utenza contenuti nella Convenzione di Gestione ed allegati e nelle successive deliberazioni delle Conferenze dei Sindaci dell’ATO2”.*

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario promuovere l’applicazione della nuova regolazione recata dal RQSII, in un quadro di efficacia e di contenimento degli oneri complessivi gravanti sugli utenti finali;
- le informazioni riportate dalla società istante e dall’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente confermano, allo stato dell’attuale consistenza e ripartizione geografica delle utenze servite dal gestore Acea Ato 2 S.p.A., il rispetto del requisito previsto dall’articolo 52, comma 2, del RQSII, presupposto necessario ai fini dell’accettazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello sportello unico provinciale;
- in considerazione degli elementi forniti dalla società istante Acea Ato 2 S.p.A., del nulla osta all’istanza comunicato dall’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, nonché degli approfondimenti svolti in merito dagli uffici dell’Autorità sia opportuno:
  - accogliere l’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello sportello unico provinciale nel territorio della provincia di Viterbo avanzata ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del RQSII;

- ritenere meritevole di accoglimento l'istanza di deroga dall'obbligo di apertura dello sportello unico provinciale nel territorio della provincia di Frosinone, tenuto conto che:
  - o essendo presenti nel comune di Filettino meno di 1.000 abitanti, le utenze attive sono inferiori allo 0,16% delle utenze gestite;
  - o nel comune di Trevi nel Lazio il gestore Acea Ato 2 S.p.A. gestisce il solo servizio di depurazione e, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del RQSII, *“nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente unico dell'utente finale per gli obblighi di qualità contrattuale (...), fatto salvo quanto prescritto all'Articolo 27 e all'Articolo 34”*

### **DELIBERA**

1. di accogliere, allo stato dell'attuale consistenza e ripartizione geografica delle utenze gestite, l'istanza di deroga dall'obbligo di apertura dello sportello unico provinciale nel territorio delle provincie di Viterbo e Frosinone avanzata, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del RQSII, dal gestore Acea Ato 2 S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*